

REGOLAMENTO (CEE) N. 603/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 1971
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1184/70 ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della settimana precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1° 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 25. 6. 1970, pag. 15.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	nessuna quotazione	Bordeaux	1,152
Montpellier	nessuna quotazione	Montpellier	nessuna quotazione
Narbonne	1,316	Nantes	nessuna quotazione
Nîmes	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	1,293	Lecce	nessuna quotazione
Asti	1,397	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,056
Lecce	nessuna quotazione	Roma	nessuna quotazione
Pescara	1,088	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Reggio Emilia	1,188	Treviso	1,176
Treviso	1,144		
Verona (per i vini locali)	1,160		
R II			u.c./hl
Bari	nessuna quotazione	A II	
Barletta	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	15,03
Cagliari	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	18,30
Lecce	1,144	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	38,50
Taranto	nessuna quotazione		
	u.c./hl	A III	
R III		Mosel	24,59
Rheinfalz	15,03	Rheingau	nessuna quotazione
Rheinhessen (Hügelland)	17,08	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione